

Alcuni dubbi sulla nuova IRI

di [Giancarlo Modolo](#)

Pubblicato il 12 Aprile 2017

sono tanti i dubbi sulla convenienza del nuovo regime dell'IRI (cioè l'utilizzo della flat tax al 24% sostitutiva dell'IRPEF per il reddito d'impresa): soprattutto in caso di prelievi del titolare nell'arco di più anni l'IRI può avere un effetto distorsivo a favore del Fisco, vediamo alcune simulazioni

Tenendo in considerazione che sono deducibili dalla base imponibile Iri le somme prelevate dall'imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci, nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, è indispensabile tenere presente che per individuare l'entità effettivamente deducibile di tali prelievi, è necessario, tuttavia, considerare:

- l'ammontare del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti, già assoggettati a tassazione IRI;
- il reddito d'esercizio, o degli esercizi precedenti, al netto delle perdite Iri riportabili, derivanti sia dall'ordinaria attività, sia quale eccedenza delle somme prelevate.

I redditi d'impresa che risultano eccedere la misura dell'utile d'esercizio, per l'applicazione delle cosiddette “*variazioni fiscali in aumento permanenti*”, rimangono assoggettati esclusivamente ad Iri, in quanto *non* potranno costituire oggetto di successivo prelievo, mentre gli utili ritratti dall'impresa saranno soggetti alla tassazione progressiva ai fini Irpef in capo ai percettori, nella particolare forma di reddito d'impresa.

Ai fini operativi, per le società che aderiscono al regime Iri, è opportuno sottolineare che la partecipazione agli utili si deve necessariamente presumere in proporzione ai conferimenti eseguiti dai soci (salvo l'eventuale diversa previsione dell'atto costitutivo o di altro atto con data anteriore all'inizio del periodo d'imposta).

La decisione di optare per l'applicazione del regime Iri, potrebbe anche risultare non vantaggioso, in quanto, in prima approssimazione, sul reddito d'impresa non prelevato e, quindi, lasciato nell'impresa individuale o nella società e, quindi, tassato in maniera separata, il contribuente (imprenditore, collaboratore o socio) non avrà, in assenza di altri redditi imponibili, la possibilità di far valere o di beneficiare di eventuali oneri personali e/o familiari, detraibili e/o deducibili, quali, a titolo meramente indicativo:

- la detrazione per spese ristrutturazione;
- le detrazioni per familiari a carico;
- gli interessi e gli oneri accessori sui mutui.

Per individuare se sussiste o meno la convenienza a esercitare l'opzione per l'applicazione del regime Iri è necessario prendere in esame alcuni elementi e riferimenti considerabili di tipo rilevante.

Se si considera il caso di un imprenditore individuale, in contabilità ordinaria, che potrebbe esercitare l'opzione per il regime Iri che, possiede altre disponibilità finanziarie non imponibili Irpef, potrebbe decidere di lasciare tutto il reddito d'impresa nell'ambito aziendale.

I dati su cui basare l'analisi possono essere i seguenti:

- reddito d'impresa: € 50.000,00;
- oneri deducibili personali sostenuti nel corso del periodo d'imposta: € 10.000,00;
- detrazioni spettanti ai fini Irpef: € 1.200,00.

Ai fini impositivi, per il reddito prodotto dall'impresa individuale:

- *in regime Irpef*, i conteggi per l'individuazione dell'imposta effettivamente dovuta assumerebbero la seguente articolazione:

- reddito complessivo Irpef € 50.000,00;

meno:

- oneri deducibili (personali) € 10.000,00;

uguale: -----

- Irpef lorda dovuta €
11.520,00;

meno: -----

- Detrazioni spettanti € 1.200,00;

uguale: -----

- Irpef netta dovuta €
10.320,00;

- *in regime Iri*, il calcolo dell'imposta effettivamente dovuta assumerebbero la seguente articolazione:

-
- reddito d'impresa €
50.000,00;

meno:

- prelievi effettuati € 0,00;

uguale: -----

- Reddito imponibile ai fini Iri €
50.000,00;

da cui: -----

- Imposta Iri dovuta [24% di € 50.000,00] € 12.000,00.

Il caso preso in considerazione, particolarmente teorico, in quanto l'imprenditore vive con i redditi della propria azienda, dimostra che la tassazione derivante dal regime Iri non è vantaggiosa. Infatti, l'onere fiscale del regime Iri risulta maggiore di € 1.680,00, rispetto all'ordinaria tassazione Irpef.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'imprenditore individuale avesse effettuato, nel corso del periodo d'imposta, prelievi per € 30.000,00, ai fini impositivi, per il reddito prodotto dall'impresa individuale:

- *in esclusivo regime Irpef*, i conteggi per l'individuazione dell'imposta effettivamente dovuta assumerebbero la seguente articolazione:

• reddito complessivo Irpef €
50.000,00;

meno:

• oneri deducibili (personali) €
10.000,00;

uguale: -----

• Imponibile Irpef €
40.000,00;

a cui corrisponde: -----

• Irpef lorda dovuta €
11.520,00;

meno:

• detrazioni spettanti €
1.200,00;

uguale: -----

• Irpef netta dovuta €
10.320,00;

-
- *in regime Iri e Irpef per i prelievi effettuati*, il calcolo dell'imposta effettivamente dovuta assumerebbero la seguente articolazione:

- reddito d'impresa €
50.000,00;

meno:

- prelievi effettuati €
30.000,00;

uguale: -----

- Reddito imponibile ai fini Iri €
20.000,00;

da cui: -----

- Imposta Iri dovuta [24% di € 20.000,00] € 4.800,00;

e, quindi: -----

- reddito imponibile Irpef (*pari ai prelievi effettuati*)..... € 30.000,00;

meno:

- oneri deducibili (personali) €
10.000,00;

uguale: -----

-
- Imponibile Irpef €
20.000,00;

a cui corrisponde: -----

- Irpef lorda dovuta €
4.800,00;

meno:

- detrazioni spettanti €
1.200,00;

uguale: -----

- Irpef netta dovuta €
3.600,00.

Riepilogando le incidenze fiscali si perviene all'individuazione della seguente situazione:

- Irpef dovuta non esercitando l'opzione per il regime Iri €
10.320,00;

- Imposte dovute esercitando l'opzione per il regime Iri

(€ 4.800,00 + €
3.600,00)..... € 8.400,00;

-
- Differenza positiva esercitando l'opzione per il regime Iri €
1.920,00.
-

12 aprile 2017

Giancarlo Modolo e Annamaria Bettagno